



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini

N. Sent.
 N. R.G.
 N. N.R.

in composizione monocratica

in persona di:

dottor **Massimo DI PATRIA**

Comunicata al P.G.

ha pronunciato la seguente

Est.Es.

SENTENZA

nel processo penale

Scheda

contro

[Redacted] nato a *[Redacted]* il *[Redacted]* con domicilio
 eletto in Rimini presso lo studio degli avvocati GRASSI Davide e
 DANIELE Marino difensori di fiducia entrambi del Foro di Rimini

Mod. 3/ S.G.

Libero - contumace

SENTENZA

IMPUTATO

in data **15/09/2015**

del delitto p. e p. dall'Art. 368 C.P. perché con denuncia querela presentata
 alla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini
 in data 09.07.2007, incolpava falsamente *[Redacted]*
 procurato lesioni personali durate oltre i quaranta giorni (81 gorni) (a
 seguito di un sinistro stradale avvenuto in Rimini il 10.04.07 nel corso del
 quale la *[Redacted]* aveva tamponato lievemente il motociclo condotto dal
[Redacted]), e ciò pur sapendola innocente in quanto l'evento, contrariamente
 a quanto riportato in denuncia era di lieve entità ed incompatibile con la

depositata il

21-3-16

di avergli IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Gina Ciappina

prognosi dichiarata tant'è che già il giorno successivo dell'incidente, lo stesso aveva intrapreso regolare partita di calcio militando nella squadra e nei giorni successivi e comunque nel periodo di riposo medico aveva effettuato altri incontri di calcio ed allenamenti e svolgendo regolarmente la propria attività lavorativa.

In Rimini il 09.07.2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa E. Sisa, dell'Avv. Silvia Giancristoforo del Foro di Rimini per la parte civile costituita e dell'Avv. Davide Grassi anche in sostituzione dell'Avv. Daniele Marino entrambi del Foro di Rimini.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione.

Il difensore della parte civile: conclude come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.

Il difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 1, cpp ed in subordine ai sensi del comma 2, in estremo subordine il minimo della pena e tutti i benefici previsti dalla legge.

MOTIVAZIONE

è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui in epigrafe, rimanendo contumace.

L'istruttoria è stata celebrata attraverso l'esame dei testi,

produzione documentale.

All' esito della discussione, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, il giudice ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

L' imputato deve essere mandato assolto dal delitto contestatogli perché il fatto non sussiste.

A _____ viene contestato di avere presentato denuncia-querela nei confronti di _____ accusandola falsamente di avergli cagionato, a seguito di sinistro stradale *"lesioni personali durate oltre i quaranta giorni (81 giorni), pur sapendola innocente"* in quanto *"l' evento, contrariamente a quanto riportato in denuncia era di lieve entità ed incompatibile con la prognosi dichiarata"*.

Osserva il giudice innanzitutto che – incontestato l' accadimento del sinistro stradale, anche se, secondo la ricostruzione della _____ e della _____ di lei figlia _____, il tamponamento del ciclomotore del _____ la parte dell' autovettura condotta dalla stessa _____ sarebbe stato di minima entità¹ - nella querela sporta il 9.7.2007 (data del deposito nella segreteria della procura della Repubblica di Rimini) e presente nel fascicolo del dibattimento quale corpo di reato, il _____ lamenta testualmente, *"come conseguenza del trauma sofferto nel sinistro"* lesioni *"giudicate guaribili in venti giorni, con certificato dell' 11.4.2007"*.

¹ Cfr. fgg. 16, 26-27 della trascrizione – udienza 8.5.2012, dichiarazioni confermate all' udienza del 15.4.2014, a seguito di mutamento della persona del giudice.

Dunque nell' istanza punitiva non si fa riferimento affatto ad una prognosi di 81 giorni, come asserito in imputazione, ma di soli venti giorni.

Deve perciò ritenersi che l' asserito prolungamento della malattia del
derivi dalla ulteriore documentazione medica prodotta in allegato all' istanza punitiva e nel corso del procedimento instauratosi dinanzi al Giudice di Pace di Rimini, conclusosi con la remissione della querela (cfr. verbale di udienza, prodotto il 14.11.2012).

Dunque gli eventuali i profili di falsità, emergenti, secondo la prospettazione accusatoria, non dalla denuncia, ma dalla produzione documentale, non afferiscono alla sussistenza del fatto ed alla sua qualificazione giuridica, ma eventualmente all' individuazione dell' aspetto circostanziale dell' illecito (lesioni colpose aggravate dalla durata della malattia): pertanto, non è configurabile il reato di calunnia.

Insegna infatti Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25901 del 04/04/2003 Ud. (dep. 16/06/2003 Rv. 226451: *"Non ricorre il delitto di calunnia se i profili di falsità della denuncia sporta dal soggetto attivo non incidono sul giudizio di sussistenza del fatto e sulla relativa qualificazione giuridica, anche se da essi possa derivare l'indebita contestazione di circostanze aggravanti"*.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia, l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare lesioni effettivamente subite, che le stesse erano state provocate mediante un coltello, del quale in realtà il denunciato non aveva fatto uso.

Di qui l' assoluzione dell' imputato per insussistenza del fatto.

Il carico di lavoro dell' ufficio giustifica il termine di giorni novanta per la redazione della motivazione.



P.Q.M.

Visto l' art. 530 c.p.p. assolve - - dal resto ascrittogli
perché il fatto non sussiste.

Motivazione in giorni novanta.

Rimini, 15 settembre 2015

Il Giudice
Massimo Di Patria

